

ATS-AZIENDA TUTELA SALUTE  
NP.2021/11872 del 17/03/2021 ore 13.06  
Mitt.: SC Trattamento Giuridico Economico...  
Ass.: ASSL Sassari DIREZIONE ASSL



Ai Commissari Straordinari ASL  
Ai Direttori di Dipartimento  
Ai Direttori di Distretto  
Ai Direttori di SS.CC.  
Agli Incaricati di Funzione Coordinamento DRU

e, p.c. Alla Direzione Generale

**OGGETTO: Nuove disposizioni per Smart Working , congedo straordinario per i genitori e bonus baby sitting – art. 2 D.L. n. 30 del 13 marzo 2021 .**

Il Decreto Legge num. 30 del 13 marzo 2021 ha dettato, all'art. 2, disposizioni in materia di smart working, congedi straordinari e bonus baby sitting per figli conviventi minori di 16 anni per le ipotesi di:

- A. Sospensione dell'attività didattica in presenza;
- B. Durata dell'infezione da SARS Covid 19 del figlio;
- C. Durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

I benefici appresso specificati sono fruibili in modo alternativo tra i genitori con la precisazione che, per i giorni in cui un genitore svolga la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisca del congedo di cui ai commi da 2 e 5 del citato art. 2 D.L. 30/2021 oppure non svolga alcuna attività lavorativa o, infine, sia sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire dei congedi di cui ai commi 2 e 5 dell'art. 2 D.L. 30/2021 innanzi citati né del bonus di cui al comma 6 del più volte citato art. 2.

1. **Smart Working:** il genitore di figli conviventi **minori di 16 anni**, alternativamente all'altro genitore può svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza, dell'infezione da SARS Covid 19 e della quarantena del figlio disposta come sopra specificato.
2. **Congedo:** solo nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo nelle ipotesi sopra specificate. Per tali congedi spetta una indennità pari al 50 % della retribuzione, calcolata come disposto dal co. 3 del citato art. 2 D.L. 30/2021 e gli stessi sono coperti da contribuzione figurativa, laddove fruiti per figli conviventi minori di 14 anni o, senza limite di età, per figli con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 3 L.104/92 iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.  
Per i congedi fruiti per i figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, non è prevista invece alcuna retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, ma è disposto il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Si ritiene opportuno precisare che gli eventuali periodi di congedo parentale per figli fino a 12 anni fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio e fino al 13 marzo 2021 per le fattispecie sopra specificate, potranno essere convertiti nel congedo di cui all'art. 2 co. 2 del D.L.30/2021 con attribuzione dell'indennità del 50 % della retribuzione. Al fine della conversione dei periodi di congedo in parola i dipendenti interessati, all'atto della relativa istanza, dovranno produrre idonea certificazione sanitaria in caso di infezione da SARS Covid 19 o quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente o, in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza, apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il periodo di sospensione.

3. **Bonus baby sitting:** il co. 6 dell'art. 2 D.L. 30/2021 dispone che, tra gli altri, i lavoratori del settore sanitario pubblico appartenenti alle categorie dei medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e operatori socio sanitari, impiegati per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19, per i figli conviventi minori di 14 anni possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting nel limite massimo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per le ipotesi sopra specificate di sospensione dell'attività didattica in presenza, infezione da SARS Covid 19 o quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di Prevenzione.

La corresponsione del bonus in parola verrà effettuata dall'I.N.P.S., secondo le modalità che verranno dettate dall'Istituto stesso ma, come disposto dal citato comma 6 dell'art. 2 D.L. 30/2021, solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo di cui al comma 2 e, comunque, sempre in alternativa ai benefici sopra specificati.

I benefici di cui alla presente circolare, disposti dall'art. 2 commi da 1 a 7 del D.L. num. 30 del 13 marzo 2021, si applicano fino al 30 giugno 2021, sempre fatte salve successive disposizioni normative in materia delle quali, come di consueto, si provvederà a dare tempestiva comunicazione a tutto il personale interessato.

Si precisa, infine, che per la fruizione dei congedi in parola dovrà essere utilizzata l'apposita modulistica che si allega alla presente e che verrà resa disponibile sul sito intranet aziendale.

Si chiede alle SS. LL. di voler portare a conoscenza del personale Loro assegnato del contenuto della presente e, nel ringraziare per la consueta collaborazione si porgono, con l'occasione, distinti saluti.

Il Direttore S.C. Trattamento Giuridico ed Economico  
(dr.ssa Patrizia Sollai)

SOLLAI  
PATRIZIA

Firmato digitalmente  
da SOLLAI PATRIZIA  
Data: 2021.03.17  
10:27:43 +01'00'

Il funzionario estensore:  
Dr.ssa Maria Valeria Bodano  
Email: mariavaleria.bodano@libero.it

BODANO  
MARIA  
VALERIA

Firmato digitalmente  
da BODANO MARIA  
VALERIA  
Data: 2021.03.17  
10:18:15 +01'00'